

# STATUTO ANAPACA 2013

## ART. 1 – DENOMINAZIONE

L'Associazione A.N.A.P.A.CA., Associazione Nazionale Assistenza Psicologica Ammalati Cancro, costituita con atto a rogito Notaio Quaglino Rinaudo Luisa registrato in Torino il 11/11/1980 conferma la sua forma di "Associazione di volontariato onlus" ed assume la denominazione ANAPACA, Associazione Nazionale Assistenza **Persone** Ammalate di Cancro abbreviabile in **ANAPACA**.

## ART. 2 – SEDE

La sede legale e operativa è in Torino, via Pastrengo 16. Possono essere costituite o sciolte altre unità operative.

## ART. 3 - DURATA

La durata non è predeterminata. L'associazione potrà essere sciolta secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 15.

## ART. 4 – OGGETTO E FINALITA'

L'ANAPACA:

4.1 – è laica, apartitica e non ammette discriminazioni di sesso, razza, nazionalità o religione. Basa la propria attività sull'adesione a valori di solidarietà, gratuità, rispetto e attenzione per la persona, nonché su prestazioni gratuite e spontanee da parte dei propri soci.

4.2 – non ha fini di lucro ed opera nell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone, ospedalizzate o no, che affrontino o abbiano affrontato malattie di tipo oncologico o croniche o in genere situazioni invalidanti.

4.3 – eroga gratuitamente i propri servizi, caratterizzati da assistenza psicologica non professionale, presso strutture dell'assistenza sanitaria pubbliche o private o a domicilio, nei limiti delle risorse disponibili e dando priorità a situazioni di solitudine o di carenze dei supporti familiari

4.4 – per il conseguimento degli obiettivi istituzionali realizza, in particolare:

- iniziative di promozione della propria attività, dirette ad aumentare il numero degli aderenti all'associazione

- corsi di formazione per nuovi aderenti, incontri di perfezionamento per gli aderenti, riunioni periodiche di supporto agli aderenti condotti da consulenti psicologi professionali, partecipazione di propri aderenti a seminari, incontri, dibattiti, occasioni in genere di formazione/ sensibilizzazione, anche eventualmente organizzati da enti esterni

- iniziative di comunicazione tramite web, pubblicazione di periodici cartacei, manifesti o tramite qualsiasi altra forma idonea a informare / sensibilizzare l'opinione pubblica e le direzioni / gli operatori delle strutture sanitarie, nonché a promuovere la fidelizzazione degli aderenti all'Associazione

- accordi di collaborazione con strutture della sanità pubblica o privata, sia in maniera informale, sia tramite convenzioni

- qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare o finanziaria, ritenuta opportuna o necessaria

- qualsiasi iniziativa ritenuta fattibile e opportuna, in appoggio ad ammalati e/o loro familiari

## **ART. 5 – Patrimonio ed entrate**

5.1 – il patrimonio è costituito dagli avanzi netti di gestione, nonché da beni mobili ed immobili acquisiti dall'Associazione o alla stessa pervenuti o che pervengano tramite donazioni o contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche

5.2 – per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Associazione dispone di tutte le tipologie possibili per legge, quali ad esempio:

- quote associative annuali versate dagli aderenti, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci
- contributi, lasciti, donazioni da soci, privati, enti pubblici o privati
- rimborsi o contributi derivanti da accordi o convenzioni con strutture sanitarie
- iniziative di raccolta fondi consentite dalla legge
- quote provenienti da dichiarazioni dei redditi nella misura stabilita dalla legge
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali così come disposto dall'art. 5/1 266/91

5.3 - Il patrimonio deve essere destinato al conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione e al sostenimento delle spese generali di funzionamento. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'attivo ed il passivo di ogni esercizio finanziario risultanti dal bilancio consuntivo devono essere riportati nell'esercizio dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale degli associati.

## **ART. 6 – Condizioni di associazione**

L'accettazione di nuovi soci avviene su

- richiesta scritta, mediante compilazione del modulo di domanda di ammissione
- la sottoscrizione di impegni richiesti dall'Associazione

Fermo restando che l'accettazione a socio è riservata a insindacabile decisione, assunta a maggioranza semplice, da parte del Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in

- Fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione.
- Onorari: che contribuiscono o hanno contribuito con apporti scientifici, sociali e di altro tipo di notevole rilevanza all'attuazione degli scopi dell'Associazione.
- Aderenti, che promuovono le finalità dell'Associazione e/o che prestano attivamente servizio presso assistiti o in attività di sede o in iniziative promozionali/raccolta fondi
- La qualità di socio si perde per decesso, dimissione o esclusione. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta dal socio all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione di soci è decisa, a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, in dipendenza di comportamenti o situazioni incompatibili con le finalità dell'Associazione. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Nessun diritto compete in ogni caso al socio cessato o ai suoi eredi.

## **ART. 7 - Doveri e diritti dei soci**

I soci sono obbligati:

- a versare entro i primi tre mesi dell'anno la quota associativa annuale, fatta salva l'esenzione dal versamento per i soci fondatori od onorari, ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione, degli assistiti e delle strutture in cui operano

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
- a partecipare, con diritto di voto, alle assemblee

Tutti i soci hanno la possibilità di essere eletti a qualsiasi carica associativa.

## **ART. 8 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice presidente
- il Segretario
- i Revisori dei conti

## **ART. 9 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea, che è composta da tutti i soci deve essere convocata in via ordinaria dal Presidente (o in sua assenza, da un membro del Consiglio Direttivo all'uopo delegato) almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata in via straordinaria quando venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo e quando ne venga fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei soci o da due terzi dei membri in carica del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con le disposizioni statutarie. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la delega scritta; ogni socio può rappresentare non più di altri due soci.

Per qualsiasi delibera, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti presenti. In seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti presenti.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso personale scritto o posta elettronica (inviato/a almeno sette giorni prima della data fissata) contenente luogo, giorno, ora della prima convocazione e dell'eventuale seconda convocazione (ad almeno 24 ore di distanza) e l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono attribuzioni dell'Assemblea:

- Definire gli indirizzi di carattere generale per l'attività dell'Associazione
- Modificare lo Statuto dell'Associazione.
- Eleggere il consiglio Direttivo
- Approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio
- Definire la quota associativa
- Sciogliere l'Associazione a norma di legge cioè con parere favorevole di tre quarti dei soci.

## **ART. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque (Presidente incluso) e non superiore a undici. I Consiglieri durano in carica quattro anni, sono rieleggibili, e cessano dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia di tre quarti dei componenti in carica del Consiglio. I membri del Consiglio sono eletti dall'Assemblea dei soci, a scrutinio segreto, tra i soci stessi dell'Associazione

Sono eletti i Consiglieri che ottengono la maggioranza dei voti dei soci presenti all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica

fino allo scadere dell'intero Consiglio; se il Consiglio Direttivo decide di nominare una persona al di fuori dei non eletti la sua nomina deve essere ratificata dalla prima riunione successiva dell'Assemblea dei soci, a maggioranza semplice. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti scadono insieme agli altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni mese. Esso può essere convocato, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio stesso o da due membri del Collegio dei Revisori dei conti. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente (che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento) ed il Segretario.

Attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:

- la gestione e la promozione dell'Associazione coerentemente con gli indirizzi definiti dall'Assemblea dei Soci e in particolare:
- l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione
- il controllo dell'applicazione dello Statuto;
- la presentazione all'Assemblea annuale dei Soci del bilancio preventivo consuntivo;
- l'esame dei casi in cui il socio non si attenga alle norme dello Statuto
  
- la costituzione di commissioni di soci (di durata temporanea predeterminata) e/o consulenti con incarico di effettuare studi o analisi inerenti all'attività assistenziale dell'Associazione o qualsiasi altro tema organizzativo.

I nuovi eletti scadono insieme agli altri Consiglieri.

### **ART. 11 - Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica quattro anni, è rieleggibile e cessa dalla carica per scadenza del termine, per dimissioni o per voto di sfiducia di tre quarti dei membri in carica del Consiglio Direttivo. E' coadiuvato dal Vice-Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Associazione, con facoltà di delega al Vice-Presidente o al Segretario.

Convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo, formula le proposte ed i programmi di attività dell'Associazione, controlla (in collaborazione con il Segretario) il coordinamento delle attività dell'Associazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Presenta al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno. Convoca l'Assemblea generale ordinaria per l'approvazione del bilancio.

Firma gli atti, se non delegati, che comportano impegni finanziari o si riferiscono a movimenti di denaro, coerenti a decisioni o indirizzi del Consiglio Direttivo.

### **ART. 12 - Segretario**

Il Segretario segue le attività dell'Associazione relazionandone al Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio stesso, provvede all'espletamento delle pratiche inerenti, redige i verbali delle riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo. Evade e firma la corrispondenza; custodisce ed aggiorna i libri societari. Predisporre annualmente lo schema del bilancio preventivo e consuntivo.

Nell'espletamento delle funzioni di ordine amministrativo e finanziario, al Segretario è affidata la responsabilità del servizio di cassa, della regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle spese dell'Associazione. Di queste attribuzioni il Segretario risponde dinanzi al Consiglio Direttivo.

Nell'esecuzione materiale delle sue attività, il Segretario può essere coadiuvato da personale impiegatizio o da terzi.

### **ART. 13 - Revisori dei conti**

Il Consiglio nomina, al di fuori dei membri del Consiglio tre Revisori dei conti, che durano in carica quattro anni. I Revisori dei conti effettuano il controllo amministrativo sulla gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Ispezionano i libri contabili richiesti dalla legge ed i documenti inerenti alla cassa.

I Revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui si deliberano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, e possono essere uditi in tutte le iniziative che comportano spese ed oneri per l'Associazione.

Prima dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo redigono una relazione per illustrare il documento proposto per l'approvazione del Consiglio.

### **ART. 14 - Disposizioni generali**

Il rinnovo delle cariche (Consiglio Direttivo, Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Revisori dei conti) si effettua ogni quattro anni. I membri e gli organi dimissionari o decaduti per fine mandato rimangono in carica sino all'insediamento dei successori, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono a titolo gratuito, così come le prestazioni fornite dagli aderenti. Gli aderenti non possono pretendere od avanzare richieste finanziarie nei confronti dell'Associazione e dei malati o famiglie degli stessi. Agli aderenti possono essere, se preventivamente autorizzate, rimborsate le spese vive documentate sostenute per l'attività prestata, entro limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualifica di socio (art. 2 Legge 266/91)

L'Associazione provvede a garantire la copertura assicurativa per i soci che prestano l'attività di volontariato (comma 1 art. 4 Legge 266/91)

### **ART. 15 - Norma finale**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

### **ART. 16 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed ad altre norme di leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla legge-quadro 11/08/91 n. 266, e successive variazioni ed integrazioni.

Torino, 28 Novembre 2013